Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 3472/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

(GU L 333 dell'11.12.1985, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 584/86 della Commissione del 28 febbraio 1986	L 57	33	1.3.1986
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 3635/86 della Commissione del 28 novembre 1986	L 336	39	29.11.1986
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 3236/87 della Commissione del 29 ottobre 1987	L 308	12	30.10.1987
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 1859/88 della Commissione del 30 giugno 1988	L 166	13	1.7.1988
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 3502/88 della Commissione del 9 novembre 1988	L 306	40	11.11.1988
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 1524/91 della Commissione del 5 giugno 1991	L 142	24	6.6.1991
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 1686/92 della Commissione del 29 giugno 1992	L 176	34	30.6.1992
►**M8**	Regolamento (CEE) n. 2310/92 della Commissione del 31 luglio 1992	L 222	23	7.8.1992
►**M9**	Regolamento (CEE) n. 1382/93 della Commissione del 4 giugno 1993	L 136	23	5.6.1993
►**M10**	Regolamento (CEE) n. 1767/93 della Commissione del 30 giugno 1993	L 162	6	3.7.1993
►**M11**	Regolamento (CE) n. 1509/94 della Commissione del 29 giugno 1994	L 162	31	30.6.1994
►**M12**	Regolamento (CE) n. 1204/97 della Commissione del 27 giugno 1997	L 170	29	28.6.1997
►**M13**	Regolamento (CE) n. 2187/98 della Commissione del 9 ottobre 1998	L 275	29	10.10.1998

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 178 del 12.7.1994, pag. 80 (1509/94)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3472/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1985

relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il prezzo d'intervento è destinato a garantire ai produttori oleicoli un prezzo che si avvicini il più possibile al prezzo indicativo di mercato; che tale obiettivo può essere raggiunto prevedendo un regime d'intervento per gli oli che costituiscono la parte essenziale della produzione e che possono essere immagazzinati; che, tuttavia, occorre escludere da tale garanzia gli oli di difficile commercializzazione;

considerando che, per fissare la qualità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, è necessario tener conto, da un lato, della proporzione delle differenti qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine e della struttura della produzione e, d'altro lato, delle abitudini commerciali del commercio all'ingrosso, stadio in cui è fissato il prezzo d'intervento;

considerando che è opportuno prevedere le misure che consentano di accertare l'origine del prodotto offerto all'intervento;

considerando che, tenuto conto della limitazione dell'intervento agli oli di oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, per garantire il buon funzionamento del regime d'intervento occorre definire i metodi di analisi da utilizzare, onde garantire che il prodotto offerto all'intervento soddisfi alle summenzionate definizioni degli oli;

considerando che, tenuto conto degli usi commerciali, è opportuno fissare i tenori massimi in acqua e in impurità e quelli a partire dai quali sono applicate le detrazioni di peso;

considerando che è necessario fissare la tabella di maggiorazioni e di riduzioni che servono alla modifica del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle varie qualità di oli che possono essere offerte all'intervento, tenendo conto dei rapporti di valore esistenti sul mercato comunitario; che, ai fini della corretta applicazione delle maggiorazioni e riduzioni previste, è d'uopo garantire che detti oli presentino le loro caratteristiche specifiche, ad esempio per il tramite di istituti specializzati e di laboratori d'analisi riconosciuti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli organismi d'intervento devono tener conto delle eventuali variazioni delle spese risultanti per il venditore dal trasporto dell'olio in una località diversa da quella da lui indicata; che occorre stabilire le condizioni d'applicazione di tali disposizioni;

considerando che l'olio d'oliva può subire un certo deprezzamento durante l'ammasso; che è necessario limitare il più possibile tale deprezzamento; che si devono perciò fissare norme minime in materia di magazzinaggio degli oli acquistati all'intervento;

considerando che, per una corretta gestione delle scorte d'intervento e a scopo di controllo, si rende necessario prescrivere ad ogni deposito di olio d'oliva la tenuta obbligatoria di una contabilità di magazzino giornaliera; che, agli stessi fini, occorre precisare taluni verifiche ed altre incombenze a carico degli stati (SIC! Stati) membri;

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

▼B

considerando che, allo scopo di assicurare la necessaria chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2942/80 della Commissione [1] e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M4

Articolo 1

L'intervento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE è limitato all'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione dell'olio d'oliva con un tenore di acqua e di impurità superiore all'1 %.

In ordine all'olio d'oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli oli con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, ►M11 non superiore al 6 % ◄

▼B

Articolo 2

▼M8

1. L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all'articolo 1 può essere offerto all'organismo d'intervento:

— da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto, oppure

— dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE, che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

L'offerta può essere accolta soltanto se l'interessato ha provato che l'olio in questione è stato prodotto nella Comunità.

▼B

2. L'offerente attesta l'origine comunitaria dell'olio d'oliva offerta (SIC! offerto) all'intervento e la propria qualità di primo proprietario dell'olio per mezzo della contabilità di magazzino dei frantoi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [2], e (SIC!) ►M4 ——— ◄.

▼M7

3. Ogni partita offerta deve vertere come minimo su 20 tonnellate di olio d'oliva.

Tuttavia ►M13 ——— ◄, ogni partita offerta all'intervento in Grecia e in Portogallo deve vertere come minimo rispettivamente sui quantitativi seguenti:

— 500 chilogrammi se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettera a) o b) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;

— 1 000 chilogrammi se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettera c) dello stesso allegato;

— 2 000 chilogrammi se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettera d) del suddetto allegato o se la partita offerta è frazionata in due o più lotti delle diverse qualità elencate al punto 1 dello stesso allegato.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, l'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento:

▼M12

a) ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, che le caratteristiche fisico-chimiche pertinenti dell'olio d'oliva vergine conferito sono conformi a quelle indicate, con

(1) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 23.
(2) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

▼M12

riferimento ad una categoria di olio d'oliva vergine, nell'allegato I di detto regolamento;

▼M7

►M12 b) ◄ ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente di Cernobil corrispondono a quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio [1]. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene effettuato soltanto ove la situazione lo richieda e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

▼M13

▼M6

▼B

Le analisi ai sensi del primo comma e quelle ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, devono essere eseguite presso laboratori riconosciuti dallo stato (SIC! Stato) membro interessato, indipendenti dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori.

5. Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine diverso dal lampante, l'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento ha verificato che le caratteristiche organolettiche sono conformi a quelle definite nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. Detta verifica deve essere effettuata da un istituto riconosciuto dallo stato (SIC! Stato) membro interessato, indipendente dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori. Qualora uno stato (SIC! Stato) membro non abbia riconosciuto siffatto istituto, la Commissione può sospendere, mediante decisione le maggiorazioni applicabili all'olio di oliva vergine nello stato (SIC! Stato) membro in questione.

6. Qualora l'organismo d'intervento constati che l'olio presentato all'intervento non corrisponde alla qualità dichiarata dall'offerente, l'offerta in questione può essere ritirata.

In tal caso, le eventuali spese di entrata in magazzino, di magazzinaggio e di uscita dal magazzino dell'olio offerto sono a carico dell'offerente.

Articolo 3

▼M10

1. Il prezzo d'acquisto in ecu è il prezzo in vigore il giorno di presentazione dell'offerta, eventualmente modificato a norma dell'articolo 5, per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento.

Il tasso di conversione agricolo da applicare è quello in vigore il giorno della presa in consegna.

▼M7

2. Il prezzo d'acquisto è aggiustato applicando al prezzo d'intervento le maggiorazioni e le riduzioni indicate nell'allegato.

Gli aggiustamenti previsti per gli oli vergini diversi dall'olio lampante possono essere operati soltanto per gli oli le cui caratteristiche sono state riconosciute conformi a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a).

Per quanto riguarda l'olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, l'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato in base al metodo

---

[1] GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

▼M7

indicato nell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91. Questa analisi precede quelle previste all'articolo 2, paragrafo 4.

▼B

3. Il pagamento è effettuato per la quantità di olio consegnata, previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente le 0,2 % per gli oli vergini ►M4 ———— ◄.

▼M10

4. Il pagamento dell'olio acquistato dall'organismo d'intervento si effettua entro un termine che ha inizio il trentunesimo giorno dalla data di presa in consegna dell'olio da parte dell'organismo d'intervento e scade il quarantesimo giorno successivo a tale data.

Tuttavia, ►M11 ———— ◄, il termine di pagamento scade, per quanto riguarda le offerte di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante, l'ottantesimo giorno.

▼B

Articolo 4

1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta indirizzata all'organismo d'intervento dello stato (SIC! Stato) membro dove si trova l'olio.

2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento ha luogo nel più breve termine, con le necessarie precisazioni circa le condizioni della presa in consegna dell'olio.

▼M10

3. La data di presa in consegna è la data dell'inizio della fornitura del prodotto. La fornitura dei quantitativi offerti all'intervento deve essere completata entro il quarantaseiesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 5

1. Al momento dell'offerta, l'offerente dell'olio indica il centro d'intervento presso il quale desidera effettuare la consegna, nonché la località in cui l'olio è depositato al momento dell'offerta.

2. L'organismo d'intervento decide in merito al luogo di presa in consegna dell'olio.

Se, a richiesta dell'organismo d'intervento, la consegna è effettuata:

— in un centro diverso da quello designato nell'offerta, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, dell'eventuale maggiorazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore;

— in una località diversa da un centro d'intervento, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

3. L'organismo d'intervento designa un luogo di consegna diverso dal centro indicato dall'offerente dell'olio se tale centro non offre, al momento dell'operazione, una capacità di magazzinaggio sufficiente per il prodotto di cui trattasi o garanzie sufficienti per la buona conservazione dei prodotti soggetti ad intervento.

Il luogo di consegna designato dall'organismo d'intervento è quello, tra i luoghi conformi alle condizioni di capacità di magazzinaggio e di buona conservazione in cui tutte le spese risultanti dalle spese di magazzinaggio e dalla modifica delle spese di trasporto sono meno elevate.

Articolo 6

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

— deposito: un magazzino predisposto per la ricezione e la conservazione di una o più partite d'olio d'oliva e costituente un'unità operativa di un centro d'intervento;

▼B

— partita: un quantitativo d'olio d'oliva di un'unica qualità, offerto all'intervento da una stessa persona fisica o giuridica e contenuto in un solo contenitore;

— partita destinata al magazzinaggio: un quantitativo d'olio d'oliva costituito da una o più partite di un'unica qualità a fini di conservazione in un magazzino e di successiva vendita.

Articolo 7

1. Ogni deposito in cui sia immagazzinato olio d'oliva soggetto a intervento deve avere una struttura, una capacità e un'attrezzatura che consentano di procedere in buone condizioni alle necessarie operazioni di ricezione, acquisto, magazzinaggio, movimentazione e vendita della merce.

I contenitori dell'olio devono essere provvisti di un rivestimento interno che garantisca la buona conservazione del prodotto; essi devono essere protetti dall'irraggiamento solare diretto.

2. E vietato introdurre e immagazzinare nei depositi di olio d'oliva soggetto a intervento oli e grassi che non siano estratti dalle olive.

L'immagazzinaggio degli oli di oliva soggetti ad intervento deve essere effettuato separatamente dagli altri oli di oliva e non può effettuarsi in depositi situati nelle cinte delle raffinerie d'olio d'oliva o degli stabilimenti per l'estrazione dell'olio di sansa.

3. Per ogni deposito di olio d'oliva soggetto a intervento l'organismo d'intervento o, se del caso, l'organismo ammassatore tiene, presso il deposito stesso, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti:

a) quantità, qualità, localizzazione e proprietario, partita per partita, dell'olio d'oliva offerto all'intervento in vista dell'acquisto, nonché una copia della ricevuta o del bollettino di consegna;

b) per ogni partita acquistata, la fattura d'acquisto, non appena sia disponibile, e una copia del certificato di analisi;

c) per ogni partita in deposito, costituita o in via di costituzione, qualità, quantità e localizzazione, con l'indicazione delle partite originarie di cui alla lettera b), nonché gli eventuali declassamenti della partita stessa;

d) movimenti degli oli e dei residui all'interno del deposito;

e) per ogni partita uscita, una copia del bollettino d'uscita e della fattura di vendita, non appena questa sia disponibile, nonché, se del caso, una copia del certificato d'analisi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione [1];

f) quantità e localizzazione di ogni partita costituita di residui oleosi.

Se in un deposito d'intervento sono immagazzinati anche oli d'oliva diversi da quelli che formano oggetto delle operazioni d'intervento, il deposito stesso deve tenere per tali oli una contabilità di magazzino distinta.

Articolo 8

1. Le partite destinate al magazzinaggio vengono costituite con le partite d'olio acquistate. Le partite destinate al magazzinaggio devono essere costituite, soprattutto nel caso degli oli direttamente commestibili, in modo da conservare le principali caratteristiche di valutazione delle partite originarie.

▼M13

▼M6

2. Il quantitativo di ogni partita destinata al magazzinaggio, salvo se vi è carenza di olio, deve essere superiore a 20 t.

---

[1] GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

▼B

3. Immediatamente dopo la costituzione di una partita destinata al magazzinaggio ne vengono prelevati tre campioni rappresentativi del peso di 250 grammi, che devono essere depositati, in recipiente sigillato, presso l'organismo d'intervento per consentire l'identificazione della partita stessa.

4. Per garantire la buona conservazione dell'olio, ogni partita deve subire, durante i primi sei mesi di magazzinaggio, almeno tre travasi oppure, per gli oli non commestibili, tre spillature.

5. Le partite di olio d'oliva soggetto a intervento devono essere immagazzinate nel deposito in cui la merce è stata presa in consegna. Esse possono essere immagazzinate in un deposito diverso soltanto per motivi gravi e previa autorizzazione dell'organismo d'intervento.

Articolo 9

1. Gli stati (SIC! Stati) membri interessati verificano periodicamente, in ogni centro d'intervento e in ogni deposito:

— le operazioni d'acquisto, magazzinaggio e vendita degli oli,

— lo stato delle scorte,

— la tenuta della contabilità di magazzino,

— l'evoluzione della qualità degli oli che compongono le partite immagazzinate.

2. L'organismo d'intervento, qualora abbia incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, effettua una verifica per sondaggio della corrispondenza tra l'olio immagazzinato e i campioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

3. Gli stati (SIC! Stati) membri interessati procedono, all'inizio di ogni campagna, a un'analisi di tutte le partite di oli commestibili. I risultati dell'analisi vengono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni campagna.

La Commissione, dopo esame di tali risultati, provvede se del caso a declassare gli oli che non presentano più le caratteristiche qualitative con cui risultano far parte delle scorte d'intervento e ne informa gli stati (SIC! Stati) membri interessati.

4. Gli stati (SIC! Stati) membri prendono i provvedimenti più adeguati, oltre a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire la buona conservazione dell'olio d'oliva oggetto d'intervento.

Articolo 10

Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1], allo scopo di coordinare determinate attività ed ai fini di una migliore gestione delle scorte d'intervento, agenti della Commissione possono partecipare ai lavori:

— degli istituti e dei laboratori incaricati delle analisi e degli esami di cui agli articoli 2 e 3,

— di verifica delle condizioni di magazzinaggio definite all'articolo 9.

Articolo 11

Gli stati (SIC! Stati) membri informano la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2942/80 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

▼B

Tuttavia l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma si applicano a decorrere dal 1º novembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

▼**M11**

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammmi d'olio)	Maggio-razione	Riduzione
Olio extra vergine d'oliva	10,00	—
Olio d'oliva vergine	4,00	—
Olio d'oliva vergine corrente	—	—
Olio (SIC! Oli) d'oliva vergine lampanti (1 grado di acidità)	—	9
Oli d'oliva vergini lampanti: — da più di 1 grado fino a 6 gradi di acidità		Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più.